

Roma, 21 dicembre 2020

**Circolare n. 391/2020**

**Oggetto: Tributi – Dogane – Autotrasporto – Adempimenti in caso di Hard Brexit.**

Si ritiene utile fornire una panoramica dei principali adempimenti tributari, doganali e relativi ai trasporti stradali che scatteranno dall'1 gennaio 2021 nel caso, oramai più che probabile, della uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di un accordo generale (cd *No Deal, Hard Brexit*).

**Regime Iva acquisti e cessioni di beni:** a partire dall'1 gennaio 2021 gli scambi con il Regno Unito non configurano più acquisti e cessioni intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni. Pertanto le merci dovranno essere dichiarate in dogana (con il versamento dell'Iva in dogana per le importazioni e l'esenzione Iva sulle esportazioni ex art.8 DPR 633/72). Saranno inoltre dovuti i dazi, non essendoci un accordo sulle preferenze tariffarie doganali. Gli operatori che effettueranno per la prima volta importazioni o esportazioni dovranno possedere il codice Eori. Conseguentemente gli scambi eseguiti a partire dalla stessa data non dovranno più essere indicati negli Elenchi Intrastat.

**Regime di transito comune:** a partire dall'1 gennaio 2021 il Regno Unito diventerà Parte contraente della Convenzione per il Transito Comune (CTC).

**Regime Iva trasporti da e per il Regno Unito:** i trasporti tra Italia e Regno Unito diventeranno trasporti internazionali e non saranno più assoggettati all'Iva intracomunitaria. Se commissionati da operatori nazionali soggetti Iva (B2B), sia in import che in export, saranno rilevanti ai fini Iva in Italia. I trasporti in esportazione dovranno essere fatturati in regime di non imponibilità ex art.9 e contribuiranno alla costituzione del plafond. Anche i trasporti in importazione, qualora il loro corrispettivo fosse ricompreso nel valore dichiarato in dogana, godrebbero del regime di non imponibilità ex art.9 e rileverebbero ai fini del plafond. Gli stessi trasporti commissionati da un operatore soggetto Iva inglese non saranno territorialmente rilevanti in Italia e la fattura andrà emessa senza Iva con la dicitura "operazione non soggetta". Nel caso di committenti nazionali privati (B2C), i trasporti in import e in export tra Italia e Regno Unito rileveranno ai fini dell'Iva italiana solo per la tratta percorsa in territorio nazionale; nel caso di trasporti marittimi e aerei quelle tratte sono convenzionalmente fissate rispettivamente al 5 per cento e al 38 per cento.

Trasporto in esportazione IT-GB		
	Committente nazionale sogg. Iva	Non imponibile Iva art.9
	Committente inglese sogg. Iva	Operazione non soggetta a Iva
	Committente nazionale privato	Non imponibile Iva art.9 la quota relativa alla tratta nazio- nale
	Committente inglese privato	Operazione non soggetta a Iva
Trasporto in importazione GB-IT		
	Committente nazionale sogg. Iva	Non imponibile Iva art.9 se di- chiarato nel valore in dogana
	Committente inglese sogg. Iva	Operazione non soggetta a Iva
	Committente nazionale privato	Non imponibile Iva art.9 la quota relativa alla tratta nazio- nale
	Committente inglese privato	Operazione non soggetta a Iva

Per i trasporti rilevanti ai fini Iva in Italia effettuati da vettori della Gran Bretagna, vale la regola secondo cui è il committente nazionale che assolve l'Iva emettendo autofattura mediante il meccanismo del *reverse charge*.

**Esportazione di prodotti soggetti ad accisa** – Nel caso di prodotti esportati nel Regno Unito in regime sospensivo via strada (es. prodotti alcolici), oltre alla dichiarazione doganale di esportazione, dovrà essere emesso il documento e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale completato con l'emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall'ufficio doganale di uscita.

**Traslochi di masserizie** – Non essendo stato siglati accordi, a decorrere dall'1 gennaio 2021 i traslochi da e per il Regno Unito dovranno essere svolti in base alle regole tra Paesi Terzi.

**Trasporti via strada** – A partire dall'1 gennaio 2021, salvo uno specifico accordo sul filo di lana o l'approvazione con procedura d'urgenza di uno specifico Regolamento Comunitario, i trasporti bilaterali con il Regno Unito potranno avvenire solo con le autorizzazioni Cemt. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti si è riservato di fornire aggiornamenti circa il serrato negoziato in corso.

Confetra ha dedicato recentemente al tema della Brexit un webinar i cui contenuti sono consultabili su <https://www.confetra.com/focus-group-brexit/>

Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti in base all'evolversi della situazione.

Daniela Dringoli  
Codirettore

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.